

**PDF Eraser Free**  
N. R.G. 9106-1/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE**  
**E**  
**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Giudice

letto il ricorso depositato in data 20.07.2020 da  
avverso la decisione della Commissione Territoriale di Bari del 13.02.2020;

considerato, quanto all'istanza di sospensione, che si tratta di impugnativa di una  
decisione di inammissibilità della domanda reiterata;

ritenuto che, alla stregua di una sommaria delibazione, si apprezzano gravi motivi  
per sospendere il provvedimento gravato, tenuto conto che il ricorrente, oltre ad  
essere genitore di tre figli nati nel 2019 e nel 2020 in Italia come risulta dalla  
certificazione anagrafica in atti (con applicabilità della normativa sulla protezione  
umanitaria, recando il modello C3 la data del 21.11.2017 ed essendo pertanto la  
domanda del ricorrente precedente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18), proviene dalla  
Nigeria ed ha addotto le difficoltà derivanti dall'attuale emergenza connessa alla  
pandemia da Covid 19;

rilevato, invero, che dall'accertamento disposto dal Tribunale si deve constatare che in Nigeria,  
Stato in cui il sistema sanitario non riesce ad assicurare una copertura nei confronti della generalità  
dei cittadini, la situazione connessa alla diffusione del COVID 19 è in crescente ascesa e,  
nonostante inizino a prevedersi misure di allentamento rispetto a quelle più severe disposte nel mese  
di marzo del 2020, a partire dal 2 giugno 2020 sono state comunque previste stringenti limitazioni  
per mezzo del divieto di uscire da casa con "coprifuoco" onde attenuare la diffusione del virus;

rilevato, infatti, che a causa del pericolo sociosanitario per il Paese - che non detiene strutture  
sanitarie comparabili a quelle esistenti in Italia (dal report presente sul portale della Farnesina  
"Viaggiare Sicuri" <http://www.viaggiaresicuri.it/country/NGA>, pubblicato il 2/3/2020, si evince che  
in Nigeria il livello sanitario è molto carente e le strutture ospedaliere pubbliche e private sono di  
livello scadente) - deputato a ricevere il ricorrente, risulta anche interdetto ogni accesso dai confini  
esterni per il blocco delle linee aeree internazionali, tanto a riprova della delicatezza e gravità del  
momento che vive la Nigeria;



## PDF Eraser Free

atteso che l'andamento della diffusione del contagio è monitorata dalla Johns Hopkins University, che riporta i dati su una mappa aggiornata in tempo pressoché reale (<https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>); dai grafici rappresentati si ricava che al 03.07.2020 in Nigeria vi sono stati 27.000 casi confermati e 616 decessi totali;

considerato che i dati sono confermati anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e sono consultabili sul suo sito internet (<https://covid19.who.int/>); nel report "Covid-19 Situation Update for the WHO African Region" del 01.07.2020 ([https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332929/SITREP\\_COVID-19\\_WHOAFRO\\_20200701-eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332929/SITREP_COVID-19_WHOAFRO_20200701-eng.pdf)) si legge che le cifre attuali nei Paesi Africani aderenti all'OMS rappresentano il 2,9% dei casi confermati di COVID-19 e l'1,2% dei decessi segnalati in tutto il mondo, e che al 30 giugno 2020, la Nigeria con 590 decessi (9,6%) si colloca al terzo posto dopo il Sudafrica che raggiunge il numero di 2 657 (43%) e Algeria di 912 (15%);

attesa l'incapacità delle misure già predisposte a quantomeno rallentare la diffusione del virus, che emerge dalla circostanza che dai dati aggiornati al 7 giugno 2020 l'agenzia federale Nigeria Centre for Disease Control (NCDC) ha comunicato che la diffusione del Coronavirus (COVID-19) si è attestata in 12.486 casi che hanno interessato 19 stati, dato confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

considerato, altresì, che numerosi però sono i segnali, evidenziati dalla stampa internazionale, che portano a ritenere come questi dati, anche per il numero limitato di tamponi svolti su circa duecento milioni di cittadini nigeriani, siano notevolmente sottostimati, mentre i focolai risultano ormai diffusi su tutto il territorio nazionale; certamente più grave, per numero di casi, risulta la situazione in atto a Kano dove le insolite morti venivano inizialmente attribuite a differenti cause, solo successivamente ricondotte alla diffusione del virus;

ritenuto che inadeguate risultano, inoltre, le risorse a disposizione dei sanitari per poter fronteggiare l'attuale situazione ormai fuori controllo per la mancanza di dispositivi di protezione individuale e l'assenza di sanificazione delle strutture ospedaliere, tanto che numerosissimi medici, come tecnici di laboratorio ed infermieri, similmente a avvenuto in Italia, sono stati contagiati;

rilevato che il 2 giugno 2020 le autorità preposte al controllo dell'emergenza COVID-19 hanno approvato le misure necessarie all'introduzione della "Fase 2", che prevede il coprifuoco nazionale dalle 22.00 alle 4.00 oltre al divieto di movimenti interstatali; tutti gli aeroporti resteranno chiusi ai viaggi nazionali e internazionali, ad eccezione dei voli di emergenza;

ritenuto che da quanto sopra esposto risulta, pertanto, evidente come il ricorrente, qualora ricondotto nel paese di provenienza, sarebbe esposto all'attuale pandemia che ha interessato anche la Nigeria, concreto pericolo di contagio e conseguente compromissione del diritto alla salute che non potrebbe essere adeguatamente tutelato al contrario di quanto invece possibile grazie al servizio sanitario nazionale qualora permanesse in Italia;

ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti della concessione della sospensione *inaudita altera parte*;

**PQM**



## PDF Eraser Free

ACCOGLIE l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente, al Pubblico Ministero e all'Amministrazione resistente;

CONCEDE termine di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto per consentire alle parti di depositare note difensive, nonché di ulteriori cinque giorni dalla scadenza del termine di cui sopra per note di replica;

DISPONE, alla scadenza dei termini assegnati e in caso di deposito di memorie difensive a cura delle parti, che la Cancelleria ritrasmetta il fascicolo d'ufficio a questo Giudice (o ad altro Giudice della Sezione Ferie tabellarmente competente) per le ulteriori determinazioni a compiersi;

DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice onorario assegnatario (avv. Polisenò) secondo i criteri tabellari per la fissazione dell'udienza di merito.

Bari, 28 luglio 2020.

Il Giudice

*dott.ssa Rosella Nocera*

